

sporta contro gli imputati, che a mezzo di procuratore spe-
ciale accettavano la remissione (cfr. ff. 120 e segg. vol:
v.u.), sicché deve il Tribunale dichiarare di non doversi
procedere nei confronti del Dolci e dell'Alasia in ordine
alle diffamazioni concernenti il Lo Coco, (lett. D e N.
Proc. N. 5248/65) per essere i suddetti reati estinti a nor-
ma dell'art. 152 C.P.-

946) Quanto al Chagenti Francesco, definito nelle dichia-
razioni n. 48 e 49 amico degli amici, intimo del capomafia
Pannica ed arricchitosi con rapidità, grazie ovviamente al-
la illecità delle sue amicizie e dei suoi sistemi (cfr.

Cap. B) Proc. n. 2691/66) è sufficiente rilevare che men-
tre alcuna prova è stata offerta dagli imputati, ha il Tri-
bunale già rilevato l'impostazione ed il contenuto palese-
mente mendace delle suddette dichiarazioni, commentandole

a proposito della situazione elettorale del Mattarella in
occasione della consultazione elettorale del 1958 in Caccia
mo, sicché non può ovviamente riconoscersi alcuna attendi-
bilità ~~alle dichiarazioni in oggetto~~, neppure nella parte

concernente il Chagenti. Va inoltre osservato che la loro
incontestabile genericità, risolvendosi le relazioni e le
illecite attività attribuite al Chagenti in apodittiche
dichiarazioni perché disancorate da qualsiasi preciso ri-
scontrabile riferimento, impedisce comunque che le suddet-

te dichiarazioni possano esser prese in considerazione, non
potendo ovviamente equivalere alla rigorosa e completa pro-

va della verità pretesa nei casi di "exceptio" dall'art-
colo 596 C.P. la opinione personale, (specie se fondata sul
la eventuale notorietà del fatto attribuito), dell'autore
della attribuzione diffamatoria.

Va inoltre ricordato che il Ghagenti sotto il vincolo
del giuramento ha senza riserve ammesso di conoscere l'on.
Matarrella da oltre 30 anni e di essersi sempre adoperato
in suo favore in occasione delle campagne elettorali (cfr.
l. 257 r. vol. v.u.), sicché alla stregua delle considera-
zioni che precedono appare chiaro che gli ignoti confiden-
ti abbiano voluto, per intuibili fini, strumentalizzare tale
lecita situazione creando delle zone d'ombra intorno alla
figura del Ghagenti, peraltro sintomaticamente indicato
neppure come elemento o esponente mafioso, ma "amico degli
amici" e cioè, secondo la testuale interpretazione del Doj
ci (cfr. l. 159 vol. v.u.) intermediario fra la mafia e
l'ambiente esterno.

9-c) Ancor più evidente, se possibile, appare la inconsi-
stenza delle attribuzioni rivolte al querelante Ganci Anto-
nino, definito nella dichiarazione n. 35 mafioso di basso
livello e di aver contribuito, in tale sua qualità nel Co-
mune di San Giuseppe Jato insieme ad altri mafiosi alle
fortune elettorali dell'on. Bernardo Matarrella (cfr. 29
dossier).

4 fasc. P.C. Ganci) costui non rivolse mai le sue simpatie politiche al partito del Mattarella, ma a quello liberale, del quale risulta anzi iscritto unitamente ai suoi familiari e per il quale si è in passato pure attivamente adoperato come asserto dall'on. Giovanni Buffa udito come teste (cfr. f. 337 vol. v.u.) ^{mutuamente} non vede il Tribunale, avendo inoltre il Dolci dichiarato di non risultargli che il Ganci conoscesse il Mattarella, e che titolo il predetto avrebbe dovuto sostenere un uomo politico da lui mai trattato e per di più appartenente ad un'opposta formazione politica. Infatti

ma, mentre ~~gli~~ ^{il} imputati non hanno sottoposto al giudizio del Collegio alcun elemento di prova che potesse in qualche modo dar concretezza all'addebito, il Ganci ha dimostrato di essere un apprezzato e conosciuto commerciante in vini (cfr. all. 1, 2, 3, 6 e 7 fasc. P.C. Ganci), epperanto di esser persona dedita ad un'onesta e dignitosa attività lavorativa, a nulla ovviamente rilevando, in questa sede, l'avvenuto arresto del querelante riferito dall'on. Buffa, che non si è detto peraltro in grado di precisare né il titolo né la data del relativo reato, non essendo allo stato ancora intervenuta alcuna sentenza di condanna che possa convincere del contrario.

9-D) All'assoluta inconsistenza di quanto attribuito al Ganci Antonio, corrisponde quella dell'accusa formulata nei confronti di Ganci Luigi, di cui è menzione nella dichiarazione n. 21 del dossier, per cui, secondo la deposi-

zione di un anonimo confidente, "I voti per Mattarella a

Chiusa Scialant li avevano (hanno) sempre procurati il

prete, don Luciano Franzoni, e il dottor Geraci, persona

legata alla mafia, parente di Francesco Geraci, ora vecchio

ma prima capomafia della zona" (cfr. f.23 dossier).

Orbene, a prescindere dalla nessuna prova offerta

dagli imputati a dimostrazione dell'addebito riferito al

Geraci, deve rilevare il Tribunale che, in forza della depo

sizione ^{della multa} ~~resa dal predetto sotto il vincolo dell'impegno~~

~~inadempimento~~ (cfr. f.257 vol. v.m.) ^{memoria} per cui alcun vincolo

di parentela lo legava al vecchio capomafia di Chiusa Scia-

lanti Francesco Geraci, è venuto ~~non~~ ^{non} il solo ele-

mento e l'unico argomento che avrebbe potuto giustificare

una qualche correlazione fra la mafia e il querelante, che,

da parte sua, non ha esitato ovviamente ad ammettere i suoi

rapporti di amicizia e di stima con l'on. Mattarella.

Appare quindi evidente che l'infamante qualificazio-

ne di cui è stato gratificato il Geraci (cfr. capi A ed E

Proc. n.2691/66) risulta maliziosamente ancorata ad una me-

ra omonimia, donde la prova della bassezza del livello

dell'intera dichiarazione, essenzialmente incentrata sul

nome e sulle asserite illecite relazioni del Geraci, da ri-

guardarsi alla stregua di una spregiudicata insinuazione.

= E-f) Nella dichiarazione n.14 del dossier dedicata alla

situazione politico-elettorale dell'on. Mattarella nel co-

mune di San Vito ^{Giuliano} ~~Giuliano~~, vengono menzionati fra gli eletti

ri del parlamentare Messina Vincenzo e Venzà Pietro rispettivamente indicati come segretario d.c., amico degli amici il primo e capomafia locale, il secondo (cfr. Capitoli C), D), G) ed H) Proc. n. 2691/66). ⁰²⁰ ~~Grasse~~, neppure per i suddetti due querelanti gli imputati sono stati in grado di offrire la benché minima prova o quanto meno indicare un qualche elemento obiettivamente e concretamente riscontrabile, come tale idoneo a conferire un parlume di serietà alle suddette indicazioni.

Va peraltro notato, quanto al Venzà Pietro, che la dichiarazione resa dal predetto sotto il vincolo del giuramento all'udienza (cfr. f. 258 vol. v.u.), di non essersi cioè mai interessato per favorire le elezioni di chichessa e quindi neppure dell'on. Mattarella, peraltro conosciuto da dieci anni circa, esclude pure ogni interesse ed attualità del riferimento rispetto al tema dell'indagine dimostrando per altro canto l'assoluta inconsistenza della dichiarazione in esame. Relativamente al Messina rileva poi il triziale la naturale incredibilità dell'addetto, ben circostanziato nei suoi limiti formali pur nella consueta generalità, apparendo difficilmente accettabile sotto il profilo logico e morale che un intermediario o favoreggiatore di maniosi possa aver mantenuto nonostante tal triste notorietà l'incarico di segretario politico della sezione del suo partito (cfr. f. 258 r. vol. v.u.) in un piccolissimo centro come il Comune di San Vito Lo Capo, aggregato a quello di Trice

fino al 1952 e con una popolazione di appena 4.022 abitanti (cir. Nuova Enciclopedia vol. 5-z pag. 3.462).

9-8) Di Carmelo Giambrone v'è traccia nelle dichiarazioni n. 43 - 44 e 45 del dossier, nella quale testualmente è detto che: "Uccisi i vecchi mafiosi la persona che ha l'autorità della nuova mafia è Carmelo Giambrone: da povero in poco tempo è diventato molto ricco, con pompe di benzina qui a

Valladolid e Palermo, un grandissimo garage a Palermo e la linea degli autobus fino a Palermo. Prima col vecchio capo-mafia Battaglia faceva votare liberale; per l'ultima elezio-

ne politica ha portato Mattarella come prima qui prender pochi voti) facendo diffondere fascicoli per lui, anche attraverso l'impiegato della locale Banca popolare di Nussomeli di cui è direttore locale Padre Schitani, prete di Nussome-

11, amico di Genco Russo."

"Giambrone per far votare, non minaccia, ma promette posti e favori, la gente che ha le carte macchiate e non può avere il porto d'armi ad esempio, si rivolge a lui e lui glielo procura."

"Quando nel '63 è venuto Mattarella, non ha tenuto un comizio ma una riunione nella sede della D.C., tra cui Giambrone: i voti di Mattarella sono così più che raddoppiati". Considerando le suddette dichiarazioni in tutta la

loro interezza, consegue che il Giambrone viene rappresentato - siccome precisato in rubrica (capi E); 6) Proc. n. 5248/65) - nella veste del nuovo capomafia di Valladolid,

grande elettore dell'on. Bernardo Mattarella al quale avrebbe nelle elezioni del 1963 procacciato e raddoppiato i voti di preferenza con promesse di posti e di favori. Vanno però tanto considerate le due qualità che al Giambrone sono state attribuite, di capo mafia e di sostenitore del Mattarella, come distinti termini di un unico problema rappresentato della personalità sociale e morale del querelante. Ciò posto, ritiene il Tribunale di dover contestare preliminarmente l'affermazione che il raddoppio dei voti ottenuto dal Mattarella in occasione delle elezioni del 1963 sia dovuto all'interessamento e quel che è peggio alla asserita influenza mafiosa del Giambrone. Invero, per diventare ~~commissario~~ ^{commissario} elettore, per averlo ~~pubblicamente~~ dichiarato in udienza lo stesso Giambrone (cfr. r. 188 r. vol. verb. ud.) che in effetti costituì ^{en} l'interessato nel corso della campagna elettorale del 1963 in favore del parlamentare, perché amico del lui fratello, non può non rilevare il Collegio, mutando i dati dalle tabelle allegare al dossier, che già nelle elezioni del 1953, quando cioè il Giambrone come precisato nelle dichiarazioni stesse non si era comunque interessato del Mattarella, questi aveva ottenuto un clamoroso successo rispetto alle elezioni del 1946 e del 1948, addirittura riuscendo a quadruplicare le preferenze che erano infatti passate, in regola re crescendo, dal 43-67 voti in precedenza riportati ai 275 voti preferenziali del 1953. Si è trattato quindi di un progressivo aumento, pur con la battuta d'arresto delle ele

zioni del 1958 (189 voti), fino al traguardo dei 455 voti del 1963, evidentemente dovuto alla sempre più crescente popolarità del Mattarella come Ministro di Stato e come parlamentare. Smentita quindi l'affermazione che prima del 1963 l'interessamento del Giambone al Mattarella avrebbe ottenuto in Valledolmo "pochi voti", epperanto la asserita determinante influenza che sulla massa elettorale avrebbe esercitato il Giambone, ritiene il Tribunale di dover considerare se il querelante meriti o meno la qualifica di capomafia di cui è stato gratificato nelle dichiarazioni in esame. Orbene dalla deposizione di Mainenti Giuseppe, già comandante la Stazione Carabinieri di Valledolmo dal settembre 1964 al marzo 1967 e quindi nel periodo di maggior po-tenza dell'asserito capo della nuova mafia che, per l'appun- to, in occasione delle elezioni del 1963 avrebbe dato la prova della sua influenza assicurando il successo del Mattarella, scaturisce un ritratto senz'altro positivo del Giambone, definito "individuo dabbene", e che non aveva avuto mai note con la Giustizia (cfr. F.478 r. vol. v.u.). Il che consente tra l'altro di contestare o di ridimensionare la notizia della denuncia per falso ideologico del Giambone, dal luglio 1965 Sindaco del Comune di Valledolmo pubblicata su "Il Giornale di Sicilia del 4.XI.1966 (cfr. copia del giornale nel fasc. degli imputati), comunque di per sé inidonea a giustificare qualsiasi giudizio definitivo nei riguardi del predetto, trattandosi di una mera notizia criminis, neppure attinen-

te a tipici reati di mafia, non ancora valutata dal magistrato. Inoltre ~~il~~ ^{il} ~~commissario~~ ^{commissario} regionale presso il Comune di Valledolmo dall'otto gennaio 1965 al quattro aprile o maggio 1966, escusso in qualità di teste alla udienza del 12 aprile 1967 pure su istanza del querelante, formalmente dichiarava, confermando le affermazioni del Kainenti, che il Giambrone non aveva avuto "a che fare con la giustizia e tanto meno per delitti mafiosi". "Anzi posso aggiungere - assumeva ancora il teste, della cui competenza in materia non è dato dubitare per l'incarico a suo tempo rivestito, di non aver rilevato fenomeni di mafia in Valledolmo durante la mia gestione" (cfr. 1.479, vol. v.u.). La concordanza delle due qualificate deposizioni e l'assenza di qualunque elemento valido a comprovare la fondatezza delle gravi accuse formulate a carico del Giambrone nelle dichiarazioni esaminate, portano a contestarne categoricamente ogni validità. Non può infine sottacere il Tribunale quanto ha il Giambrone assertedo sotto il vincolo del giuramento in udienza, fornendo chiarimenti esaurienti sia sul suo attuale stato di benessere ~~personale~~ ^{ha ricordato di aver} sempre intensamente lavorato così riuscendo ad incrementare la principale sua attività di gestore della linea automobilistica Valledolmo-Palermo di cui era già titolare nell'immediato dopoguerra, sia in ordine alle asserite "promesse di posti e di favori" attribuitegli nelle dichiarazioni in oggetto. Al riguardo ha infatti il Giambrone validamente ri-

cato Russo Michele "matroso di antica famiglia che aveva

lamentare e che del gruppo avrebbe fatto parte anche l'ave-
fisti che aveva poi fatto la campagna elettorale per il par-
vicinato, seguito e festeggiato da un nutrito gruppo di na-
stato al suo arrivo e durante la sua permanenza in città al-
elezioni del 1948 si precisava che il parlamentare sarebbe
il Matarella avrebbe tenuto in Solacca in occasione delle
chiarazione n. 28, nella quale a proposito di un comizio che
Quanto al Russo Michele, di cui è menzione nella di-

9-H)

peranto concretamente fondate.
come quelle avanzate da tutti gli altri querelanti, appaiono
le dichiarazioni concernenti il Giambone le cui doglianze,
Del tutto inconsistenti devono dunque considerarsi
spontaneta della sua deposizione.

quanto asserito dal Giambone, garantisce la sincerità e
assicurando la possibilità di riscontrare la fondatezza di
la indicazione nominativa di uno dei suddetti funzionari.
di cereali curata anni addietro a quell'ufficio. Che anzi
Questura di Palermo, conosciuti in occasione della fornitura
di emigrazione di comparsi presso alcuni funzionari della
tri ambienti, ma per il sollecito dispiego di qualche pratica
che peraltro comporterebbe particolari complicità in ben al-
cite quali il rilascio di porto d'arma a pregiudicati - il
autorità competente non per il compimento di pratiche ille-
spontaneamente ammettendo di essersi interessato presso la
dimensionato l'attribuzione malavola (cfr. I. 189 vol. v.u.)

(ha) avuto guai con la giustizia", ritiene il Tribunale che alcuna fondatezza può essere riconosciuta alle attribuzioni rivolte al querelante, in forza delle risultanze processuali

attentamente considerate e valutate.

~~Espresso~~ ^{infatti} se è vero che il teste Mandracchia Alberto,

indotto dagli imputati, ha formalmente ed interamente confer-

mato la dichiarazione in oggetto (cfr. r. 349 r. vol. v.u.)

non sembra al Collegio che allo stesso possa accordarsi alcun

credito stante l'assoluta incertezza, l'insanabile genericità

ed la palese indeterminatazza delle notizie riportate, co-

me tali assolutamente inidonee a fornire la prova piena e

sicura della verità degli addebiti. Ha infatti il Mandrac-

chia con specifico e distinto riferimento ai due fatti, pure

dedotti in rubrica (cfr. Capo B) processo n. 5278/65) ^{scote}

dichiarato ^{scote} che l'avvocato Russo era nipote di tal "Michele

Russo attualmente in carcere" e che per sua scienza ignora-

va qual esito avevano avuto i "guai con la giustizia" passa-

ti dal querelante.

Ebbene, quanto al primo addebito mosso nei confronti del Russo di esser cioè un mafioso di antica famiglia, o co-
me precisato in rubrica in maniera sostanzialmente conforme,
di antica data, non può il Tribunale ritenere la fondatezza
sulla scorta della sola deposizione del Mandracchia che,
oltre a non riferire neppure i motivi per quali l'asserito
parente del querelante sarebbe attualmente in carcere, si
è sentito autorizzato a trarre delle conclusioni ovviamente

negative per il Russo sulla base di una relazione di paren-

tela con una persona neppure qualificata mafiosa. In altri

termini, trattasi di una illazione immotivata che, mentre

non potrebbe allo stato neppure giustificare una tal qualifi-

cazione per il detenuto, non può e non deve esser presa in

alcuna considerazione per il querelante, al più reo di aver

avuto un rapporto di parentela con un probabile mafioso.

Va inoltre rilevato, per meglio evidenziare ed apprez-

zare la inattendibilità del teste Mandraschia che il Russo,

come dallo stesso formalmente dimostrato al dibattimento

(cir. I: 184 r. vol. v.u.), nel 1948 ebbe ad interessarsi

della campagna elettorale dell'avvocato Battaglia, titolare

dello studio presso il quale il predetto svolgeva pratica

legale e candidato del Partito Liberale Italiano alle ele-

zioni politiche, donde la assoluta impossibilità dell'asse-

rito suo incontro col Mattarella, mai conosciuto di persona

prima dell'udienza odierna, come asserito dallo stesso Rus-

so.

Ma il querelante, esaurientemente documentando l'at-

tività di ferma ed attiva opposizione e denuncia di ogni for-

ma di malcostume amministrativo, svolta in qualità di con-

sigliere democratico cristiano dal 1962 al 1966 nel Consti-

glio Provinciale di Agrigento (cir. I.186 vol. v.u. ed alleg.

n. 2-3-4 fasc. P.C. Russo), ha fornito la prova convincente

della inconciliabilità della sua posizione morale ed ideale

col mondo della mafia, notoriamente fondato sulla corruzio-

ne, sulla soprafazione e sul cripline, mentre, sempre docu-
mentalmente, ha pure dimostrato di non aver nessuna pendenza
con la giustizia. Al riguardo occorre precisare che la espres-
sione usata dal Mandracchia va riguardata nell'intero conte-
sto della dichiarazione in esame, sicché i guai con la giusti-
zia" devono necessariamente esser considerati ed intesi con
immediato riferimento alla qualità di mafioso attribuita al
Russo o meglio come una conseguenza di tale qualità. Ciò po-
sto, dalle risultanze in atti emerge che l'unica vicenda
giudiziaria in cui si trovò coinvolto il Russo fu un proces-
so per calunnia contro di lui celebrato per aver egli denun-
ciato all'autorità competente che due suoi clienti detenuti
avrebbero subito delle angherie nel corso delle indagini di
polizia giudiziaria, processo che si concluse in primo gra-
do con l'assoluzione del Russo perché il fatto non sussiste,
come da sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Agri-
gento in data otto febbraio 1963 e con l'assoluzione per
non aver commesso il fatto in secondo grado di giudizio co-
me da sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bari del 4
marzo 1965 (cfr. alleg. n.1 fasc. P.C. Russo e F. 185 r.
vol. v.u.). Va inoltre rilevato secondo quanto dichiarato
r. cit.) che nel rapporto col quale veniva denunciato dal
sotto il vincolo del giuramento dal querelante (cfr. F. 185
carabinieri per calunnia non era stato "minimamente adombra-
to" che egli fosse mafioso o legato alla mafia", donde la
conclusione che il Mandracchia volutamente mantenne nel va-

go e nel generico la notizia, per di più collegandola ad una
attribuzione altrettanto ingiustificato, pur non potendo leg-
rare la sua reale consistenza per l'indiscutibile scalpore
che essa suscitò in Sciacca attesa la personalità dell'impu-
tato e la gravità dei fatti contestati-gli. Anche per quel che
concerne il Russo ritiene pertanto il Tribunale di aver rag-
giunto la prova esauriente dell'assoluta infondatezza degli
addebiti attribuiti al predetto, che va così riconosciuto,
in aderenza sempre alle risultanze processuali, del tutto
estraneo all'ambiente mafioso.

9-I)

Per quel che concerne poi Guido Anca Martinez, deli-
nato nella dichiarazione n. 13 "il cervello della mafia mar-
salese", non può non rilevare il Collegio sulla scorta di
quanto acquisito agli atti, la assoluta inconsistenza della
pesante accusa rivolta al querelante, pubblicamente presenta-
to come uno dei capi o meglio come il capo, l'orchestrato-
re, il solo responsabile di tutta la mafia marsalese (capi
G) ed N) Proc. n. 5248/65).

Tale attribuzione risulta inserita in una proposizio-
ne concernente i presunti rapporti fra gli esponenti mafio-
si di Marsala e l'on. Bernardo Mattarella, del quale il di-
chiarante aveva in ~~questa~~ precedenti impegnato anche le
relazioni con i mafiosi di Salemi. Orbene Vero Felice Monti,
indotto dagli imputati in qualità di teste per confermare
la dichiarazione n. 13, pur riconoscendo di averla resa al
Bolsi, ha smentito apertamente se stesso, assumendo di non